

Norme transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 innanzi agli Organi di disciplina dell'AIA continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 28 ricoprono incarichi all'interno degli Organi di disciplina dell'AIA, possono essere nominati quali componenti del Collegio dei Probiviri, ma restano sospesi nella funzione sino all'esaurimento delle attività dell'Organo di disciplina dell'AIA di appartenenza.
4. Le sanzioni disciplinari comminate dagli Organi di disciplina dell'AIA continuano ad avere effetto esclusivamente nell'ambito dell'AIA.
5. Il computo delle stagioni sportive per la determinazione del tempo massimo di permanenza nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico decorre dalla stagione sportiva 2007/2008.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione lo Statuto e le norme federali.
7. L'Assemblea generale dell'AIA indetta con C.U. n. 84 del 5 marzo 2023 si celebrerà con modalità a distanza e con voto elettronico. Con delibera del Vicepresidente Nazionale dell'AIA, assunta d'intesa con il Presidente FIGC, sono emanate disposizioni operative che ne disciplineranno lo svolgimento e che cessano di avere ogni efficacia all'esaurimento delle attività in remoto.